CONSORZIO ISMESS

www.ismess.it

DICHIARAZIONE DI RECLUTAMENTO

Titolo**: XVIII Giornata scientifica S.I.R.P Campania 2026 Connessioni: Schizofrenia e Depressione nell'Era dell'Intelligenza Artificiale e delle Neuroscienze. Neurobiologia e Innovazione Farmacologica: Nuovi Orizzonti nella Cura della Schizofrenia e depressione**

Id Evento:**922 - 498834**

Sede: **Fondazione Ebris -Salerno**

Data:**14/12/2026**

Il sottoscritto

Dott. _____
(Cognome e Nome)

Codice Fiscale: _____

Recapito Telefonico:_____ e-mail _____

□**Medico Chirurgo>** □ Neurologia □ Neuropsichiatria infantile, □ Psichiatria, □ Scienza dell'alimentazione e dietetica, □ Psicoterapia

(discipline diverse da quelle accreditate per l'evento non possono ottenere crediti ECM)

❑ Libero professionista ❑ Dipendente presso _____

❑ Convenzionato ❑ Privo di occupazione

In riferimento alla normativa sul reclutamento dei partecipanti (determina CNFC del 18 gennaio 2011) e art.80 dell'Accordo Stato-Regioni del 02/02/2017 in materia ECM,

dichiara che:

❑ Non è stato reclutato

❑ È stato reclutato all'evento a carico della ditta (indicare il nome dell'ente o della società):

_____

Salerno, / /2026

FIRMA

_____

I Via Nicola Aversano, 31 - 84122 - Salerno I Tel. 089/273639 I segreteria@ismess.it
I P.IVA 04473040659 I C.F. 95104110655

dichiara altresì:

1) di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria;
2) di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
3) di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
4) di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi;
5) di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 10 giorni.

Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare l'eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni dallo svolgimento del congresso all'autorità sanitaria locale (ASL territoriale di competenza/Numero di Emergenza Medica Nazionale 115/Numero verde per emergenza Covid-19 della regione di domicilio)

Salerno, / /2026

FIRMA

_____

Le ricordiamo che, sempre ai sensi dell'art.80 dell'accordo stato regioni: "Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento

Art. 80
(Reclutamento dei discenti)

1. Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.
2. Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento.
3. Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario deve dichiarare al provider il proprio reclutamento e il mancato superamento del limite di cui al precedente comma. La violazione di tale obbligo viene segnalata dall'ente accreditante all'Ordine, Collegio, Associazione nazionale o loro Federazioni cui il professionista risulta iscritto
4. Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all'ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.

Determina della CNFC del 18 Gennaio 2011
Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor (Aziende farmaceutiche e produttori di dispositivi medicali)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM premette che per "reclutamento" si intende il rapporto diretto tra lo sponsor e il partecipante all'evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all'evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall'esonero del costo dell'iscrizione al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti, pernottamenti e così via, stabilisce quanto segue.

Il Provider – fermo restando il rispetto dell'indipendenza dall'interesse commerciale del contenuto formativo e di tutti gli adempimenti previsti in materia - deve conservare copia degli inviti nominativi degli sponsor unitamente all'elenco dei professionisti invitati all'evento e renderli disponibili alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ai fini della competente valutazione a cura del Comitato di Garanzia per l'indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazioni e dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità.

Ogni professionista sanitario - all'atto della partecipazione all'evento formativo - deve consegnare al Provider dell'evento una copia dell'invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l'invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor).

Il Provider, al fine di trasmettere correttamente i report dei partecipanti alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM o agli enti accreditanti e al Co.Ge.A.P.S., deve rammentare al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e - all'atto della compilazione del report contenente l'elenco dei partecipanti ai corsi ECM - deve indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

L'ordine, il collegio o l'associazione, nei cui albi è iscritto il professionista sanitario, dovrà certificare i crediti formativi attestati dai Provider con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla concorrenza di massimo 1/3 dei crediti formativi acquisiti nel triennio di riferimento (2011-2013).

Per la formazione a distanza e per la formazione sul campo si conferma quanto disciplinato dal richiamato "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento", fermo restando che gli elenchi relativi ai partecipanti non possono essere consegnati agli sponsor.

Le indicazioni contenute nella presente determina rivestono carattere integrativo e di modifica della determina dell'8 Ottobre 2010 in materia di violazioni, contestazioni delle stesse e relative modificazioni.

In riferimento a quanto sopraindicato, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM si riserva di valutare l'andamento del fenomeno prima di affrontare eventuali decisioni in merito.